



COMUNICATO UFFICIALE N.40

40/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 26 Giugno 2014, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;
Avv.Francesco CARUSO; Avv.Carlo GRECO;Dr.Paolo Magrelli Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Christopher ZANVETTORI/A.S.D.UNION QUINTO

Con Racc.A.R. in data 5/02/2014 il sig.Christopher ZANVETTORI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.UNION QUINTO un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta del versamento della tassa reclamo (così come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Christopher ZANVETTORI nei confronti della Società A.S.D.UNION QUINTO per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa che il reclamo non potrà essere presentato in quanto il termine ultimo relativamente alla Stagione sportiva 2012/13 è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2014.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro ARCIDIACONO/NUOVA COSENZA CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/04/2014 il sig Pietro ARCIDIACONO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società NUOVA COSENZA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.7.443,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.18.379,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società NUOVA COSENZA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Pietro ARCIDIACONO della somma di €.18.379,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore ARCIDIACONO/NUOVA COSENZA CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 7/04/2014 il sig. Salvatore ARCIDIACONO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società NUOVA COSENZA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.4.289,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.21.533,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società NUOVA COSENZA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Salvatore ARCIDIACONO della somma di €.21.533,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea LO IACONO/A.C.SAMBONIFACESE A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/02/2014 il sig. Andrea LO IACONO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.SAMBONIFACESE A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.1.125,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.625,00 maturata fino al mese di dicembre 2013, in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.SAMBONIFACESE A.S.D. al pagamento in favore del sig. Andrea LO IACONO della somma di €.2.625,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro SIMONETTI/A.S.D.S.FELICE GLADIATOR

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23/04/2014 il sig. Gennaro SIMONETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FELICE GLADIATOR un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della società al pagamento dell'intera somma.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.S.FELICE GLADIATOR al pagamento in favore del sig. Gennaro SIMONETTI della somma di €.7.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo CAVALLINI/SAN PAOLO PADOVA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/03/2014 il sig. Matteo CAVALLINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SAN PAOLO PADOVA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.5.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.400,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SAN PAOLO PADOVA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Matteo CAVALLINI della somma di € 2.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia ZANON/SAN PAOLO PADOVA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 9/04/2014 il sig. Mattia ZANON si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SAN PAOLO PADOVA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per € 6.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 1.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SAN PAOLO PADOVA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Mattia ZANON della somma di € 1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Luca URSELLA/SAN PAOLO PADOVA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 8/04/2014 il sig. Luca URSELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SAN PAOLO PADOVA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per € 750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.250,00 maturata alla data del ricorso.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SAN PAOLO PADOVA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Luca URSELLA della somma di € 2.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Pierangelo TARANTINO/F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 26/03/2014 il sig. Pierangelo TARANTINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 13.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 1.225,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.825,00 maturata fino a Dicembre 2013. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società F.C.CIVITANOVESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Pierangelo TARANTINO della somma di € 2.825,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Simone MASTROMATTEI/U.S.D.AREZZO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/04/2014 il sig. Simone MASTROMATTEI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.AREZZO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per € 4.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 1.200,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D.AREZZO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Simone MASTROMATTEI della somma di €.1.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio COLETTO/A.S.D. UNION QUINTO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 4/04/2013 il sig. Maurizio COLETTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. UNION QUINTO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di non aver percepito rate richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.200,00 maturata alla data del ricorso. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. UNION QUINTO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Maurizio COLETTO della somma di €.3.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea ASTI BRUN/CALCIO LECCO 1912 S.p.a

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/03/2014 il sig. Andrea ASTI BRUN si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.p.a. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.6.325,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.175,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società CALCIO LECCO 1912 S.p.a. al pagamento in favore del sig. Andrea ASTI BRUN della somma di €1.175,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea FARNE'/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 17/03/2014 il sig. Andrea FARNE' si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.400,00 maturata fino a dicembre 2013. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig. Andrea FARNE' della somma di €1.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe ATZORI/A.S.D.PROGETTO CALCIO S.ELIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 2/05/2014 il sig. Giuseppe ATZORI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PROGETTO CALCIO S.ELIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €20.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €4.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €16.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. PROGETTO CALCIO S. ELIA al pagamento in favore del sig. Giuseppe ATZORI della somma di € 16.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sardegna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo DELLA MATRICE/C.U.S. CHIETI A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 1/04/2014 il sig. Lorenzo DELLA MATRICE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S. CHIETI A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società C.U.S. CHIETI A.S.D. al pagamento in favore del sig. Lorenzo DELLA MATRICE della somma di € 8.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Guilherme KUROMOTO/A.S.D. MARCA FUTSAL

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/04/2014 il sig. Guilherme KUROMOTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. MARCA FUTSAL un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 precisando di aver percepito rate per € 4.500,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di € 5.500,00. La Società in data 26/6/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni via fax e fuori termine previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.MARCA FUTSAL al pagamento in favore del sig. Guilherme KUROMOTO della somma di €5.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DEL CALCIATORE Claudio ZAMINGA/F.C.REAL SM HYRIA A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/04/2014 il sig.Claudio ZAMINGA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.REAL SM SYRIA A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €5.000,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €20.822,00..La Società in data 16/6/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni via fax e fuori termine previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società F.C.REAL SM SYRIA A.S.D. al pagamento in favore del sig.Claudio ZAMINGA della somma di €20.822,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DEL CALCIATORE Marco AMBROSINO/A.S.D.BOJANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/04/2014 il sig.Marco AMBROSINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.BOJANO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di non aver ricevuto alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.BOJANO CALCIO al pagamento in favore del sig.Marco AMBROSINO della somma di €3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20)RICORSO DEL CALCIATORE Claudio ZAMINGA/A.S.D.LICATA 1931

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/03/2014 il sig.Claudio ZAMINGA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. LICATA 1931 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.800 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.5.691,22(relativamente ai mesi di Lug.Ago 2012 non percepiti).La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti (entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo). Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.LICATA 1931 al pagamento in favore del sig.Claudio ZAMINGA della somma di €.5.691,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 24 Luglio 2014

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D
Rag.Carlo Tavecchio